Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 102 del 24 aprile 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 aprile 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1964.

Norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1964.

Norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Ritenuta la necessità di emanare le norme di applicazione della citata legge, ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

PARTE I

L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Sono soggette alle presenti norme le persone fisiche che siano in possesso della patente di spedizioniere doganale, rilasciata a norma della legislazione doganale vigente.

Art. 2.

Coloro i quali, avendone i requisiti, intendano esercitare la professione di spedizioniere doganale, riconosciuta dall'articolo 1 della legge, devono essere iscritti negli albi professionali, istituiti nelle sedi dei compartimenti doganali di ispezione.

Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi compartimentali sono iscritti anche nell'albo nazionale, costituito dall'insieme degli albi compartimentali e depositato presso il Ministero delle finanze. Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 3.

Lo spedizioniere doganale iscritto all'albo non può esercitare altre attività, sia libere che vincolate a rapporto di impiego, non rientranti nell'ambito di quelle indicate all'articolo 7 della legge.

CAPO II

I Consigli compartimentali

Art. 4.

Ciascun Consiglio compartimentale, costituito a norma dell'art. 8 della legge, è presieduto dal capo del compartimento doganale d'ispezione.

Il Consiglio compartimentale, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, il vice presidente e il tesoriere. Nomina altresì il segretario, anche fra persone estranee al Consiglio e non iscritte all'albo.

Il presidente convoca il Consiglio almeno ogni due mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da due o più componenti.

Il vice presidente presiede le adunanze del Consiglio in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti, ivi compreso il presidente dell'adunanza, nonchè la presenza del revisore compartimentale di cui al successivo art. 47.

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell'adunanza.

Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il segretario, che sia estraneo al Consiglio, ed il revisore non hanno diritto al voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono eseguite dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il segretario, sotto la responsabilità del vice presidente, provvede agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell'albo.

Il tesoriere ha la custodia e la gestione dei fondi e redige il conto consuntivo.

Art. 5.

Oltre alle attribuzioni espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio compartimentale svolge le seguenti attività:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) raccoglie, a mezzo dei Comitati di cui al successivo art. 16, tutti gli elementi utili ai fini delle deliberazioni pre-

viste dall'art. 11, comma primo, della legge, concernenti le proposte al Consiglio nazionale circa i corrispettivi per le prestazioni professionali da praticarsi nei confronti dei proprietari delle merci assistiti o rappresentati;

c) stabilisce l'eventuale compenso da attribuire al segretario del Consiglio stesso,

d) esamina ed approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo;

e) propone al Consiglio di amministrazione del Fondo previdenziale la cancellazione dall'elenco di cui al successivo art. 49 degli spedizionieri doganali, iscritti nell'albo compartimentale, che non esercitano la professione.

Art. 6.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono altresì dalla carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 12, comma primo, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) della legge.

Art. 7.

Ai consiglieri non residenti nella località sede del compartimento doganale d'ispezione compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio compartimentale, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.

Art. 8.

L'elezione dei membri dei Consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio, a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i singoli Consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici dei Consigli compartimentali e negli uffici doganali. Non sono ammessi al voto gli iscritti ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall'art. 12, comma primo, lettere *c*) e *d*) della legge.

Tutti gli spedizionieri doganali ammessi al voto sono anche eleggibili.

L'elezione si effettua con voto diretto e segreto, mediante l'uso di scheda predisposta dal Consiglio nazionale. Non è ammesso il voto per delega.

Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi delle direzioni delle circoscrizioni doganali, con le modalità indicate nei successivi articoli. L'elettore non può votare in circoscrizione diversa da quella nella quale è compresa la dogana ov'è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell'albo compartimentale, anche se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento.

Art. 9.

Presso ciascuna dogana sede di direzione circoscrizionale, nonchè presso ciascuna dogana internazionale ove siano accreditati spedizionieri doganali, è costituito, per la durata delle operazioni, un ufficio elettorale presieduto rispettivamente dal direttore della circoscrizione e dal direttore della dogana internazionale o da un funzionario dagli stessi delegato. L'ufficio elettorale è formato da quattro scrutatori scelti dal presidente dell'ufficio stesso fra gli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della circoscrizione e, ove occorra, fra gli impiegati di ruolo della dogana. Analogo ufficio è costituito presso ciascun compartimento doganale d'ispezione, presieduto dal capo del compartimento o da un funzionario da lui delegato e formato da quattro membri, scelti dallo stesso capo del compartimento fra gli spedizionieri doganali accreditati presso la dogana della sede del compartimento.

Il Consiglio nazionale invia agli uffici elettorali compartimentali le schede occorrenti per la votazione. Ciascun ufficio elettorale compartimentale assume in consegna le schede, le autentica con la firma di due membri, nonchè col timbro del compartimento, e le invia ai rispettivi uffici elettorali circoscrizionali. Agli stessi uffici sono altresì inviati l'elenco degli elettori della circoscrizione ed una lista contenente i nominativi di tutti gli spedizionieri doganali eleggibili iscritti all'albo compartimentale; l'elenco e la lista sono compilati, in ordine alfabetico, a cura del segretario del Consiglio compartimentale e vidimati dal presidente del Consiglio stesso. In corrispondenza di ciascun nominativo contenuto nella lista devono essere indicate l'anzianità d'iscrizione all'albo e la data di nascita.

Ciascun ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute le schede, l'elenco degli elettori e la lista degli eleggibili, compila un verbale in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i componenti e contenente le seguenti indicazioni:

a) i nominativi dei componenti l'ufficio elettorale;

b) la dichiarazione dell'avvenuta constatazione del numero complessivo degli elettori;

c) il numero delle schede autenticate ricevute.

Un esemplare del verbale dev'essere immediatamente inviato all'ufficio elettorale compartimentale.

Art. 10.

Il giorno fissato per le votazioni, l'ufficio elettorale circoscrizionale si costituisce in seggio elettorale, che resta aperto dalle ore 9 alle ore 20 ininterrottamente per consentire agli elettori di esprimere il voto. Nel locale in cui si svolgono le votazioni deve essere disponibile, per la consultazione, la lista degli eleggibili, di cui al precedente art. 9.

Il presidente del seggio o uno scrutatore da lui all'uopo designato accerta la identità di ciascun elettore e gli consegna la scheda. L'elettore, ritirata la scheda, appone la propria firma in corrispondenza del suo nominativo nell'elenco degli elettori ed esprime il voto in segreto.

Il voto è espresso mediante indicazione nella scheda di uno o più nominativi, in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Dopo aver espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda chiusa al presidente.

Con le stesse modalità esprimono il voto gli scrutatori iscritti nell'elenco degli elettori.

Art. 11.

Entro la fine dello stesso giorno delle votazioni, il presidente del seggio, assistito dagli scrutatori, provvede alla ricognizione delle schede votate e le racchiude in apposito plico sigillato insieme con l'elenco dei votanti e col verbale attestante l'effettuata votazione.

Entro il giorno successivo, il plico deve essere consegnato o spedito assicurato all'ufficio elettorale compartimentale.

Art. 12.

L'ufficio elettorale compartimentale, ricevuti tutti i plichi contenenti le schede votate, provvede, in seduta pubblica, all'accertamento della corrispondenza numerica fra le schede

e i votanti, e, aperte le schede, procede allo scrutinio dei voti. Non si tiene conto, in sede di scrutinio, dei nominativi che, in ordine di indicazione nella scheda, risultino in eccedenza rispetto al numero dei consiglieri da eleggere e dei nominativi non inclusi nella lista degli eleggibili. In caso di parità di voti, è data preferenza al candidato in possesso di maggiore anzianità d'iscrizione all'albo e, in caso di parità di questa, al più anziano di età. Infine, tenuto conto del numero dei voti riportato da ciascun nominativo votato, il presidente proclama gli eletti.

Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali deve essere inviato al Consiglio nazionale. Nel verbale devono essere indicati:

a) il numero complessivo degli elettori iscritti negli elenchi e quello dei votanti;

b) il numero delle schede dichiarate nulle;

c) i nominativi dei candidati votati e il numero dei voti validi da ciascuno riportati;

d) i nominativi dei candidati eletti.

Contro i risultati delle elezioni, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione.

Art. 13.

Il capo del compartimento doganale d'ispezione convoca i consiglieri eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 14.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio compartimentale e del Consiglio nazionale. In mancanza di espressa opzione entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, si presume la rinuncia alla carica di consigliere compartimentale.

Art. 15.

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o cessazione dalla carica per altre cause, di consiglieri eletti, subentrano gli iscritti all'albo che nelle ultime elezioni per il Consiglio compartimentale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite coi precedenti articoli, ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all'integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 16.

In ciascuna località sede di direzione di circoscrizione doganale o di dogana internazionale, è istituito un « Comitato di spedizionieri doganali » con il compito di fornire al competente Consiglio compartimentale tutti gli elementi utili per gli adempimenti previsti al precedente art. 5, lettera *b*).

Il Comitato di cui al precedente comma è formato da un numero di spedizionieri, accreditati presso le dogane comprese nella circoscrizione, non superiore a cinque.

L'elezione dei membri del Comitato è indetta dal Consiglio compartimentale, nella seduta d'insediamento, mediante convocazione, presso ciascuna direzione circoscrizionale, delle assemblee degli spedizionieri doganali iscritti all'albo e accreditati presso le dogane della circoscrizione.

Nel giorno fissato per l'elezione, qualora il numero degli spedizionieri presenti non raggiunga la metà più uno di quello degli spedizionieri che possono prendere parte alla votazione, l'assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea, con decisione adottata a maggioranza, elegge il presidente ed il segretario dell'adunanza, determina il numero dei membri del Comitato da eleggere e procede all'elezione dei membri stessi.

Delle operazioni viene redatto apposito verbale, che firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza, deve essere inoltrato lo stesso giorno al competente Consiglio compartimentale.

I membri dei Comitati durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi Consigli compartimentali e sono rieleggibili.

CAPO III
Il Consiglio nazionale

Art. 17.

Il Consiglio nazionale, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, il vice presidente e la Giunta esecutiva. Nomina altresì il segretario, anche fra persone estranee al Consiglio e non iscritte all'albo.

Il presidente convoca il Consiglio almeno ogni quattro mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da tre o più componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno sei componenti, ivi compreso il presidente dell'adunanza, e la presenza di almeno due componenti del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47.

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell'adunanza.

Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il segretario, che sia estraneo al Consiglio, ed i revisori non hanno diritto al voto.

Il segretario, sotto la responsabilità della Giunta esecutiva, provvede altresì agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell'albo.

Art. 18.

Oltre alle attribuzioni espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio nazionale svolge le seguenti attività:

a) promuove e favorisce le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

b) dà parere, quando ne è richiesto, su tutte le questioni che interessano la professione;

c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli compartimentali;

d) stabilisce i criteri di massima cui devono informarsi i Consigli compartimentali per l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge;

e) stabilisce le modalità per la trattazione dei ricorsi;

f) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli compartimentali in materia di iscrizione negli albi, dei ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Fondo previdenziale e, inoltre, sui ricorsi di cui agli articoli 12, ultimo comma, e 58, quarto comma;

g) decide sulle domande di riammissione negli albi degli spedizionieri doganali cancellati o radiati;

h) approva, prima delle elezioni per il rinnovo dei Consigli compartimentali, del Consiglio di amministrazione del Fondo previdenziale e del Consiglio nazionale, i modelli per le schede di votazione;

i) stabilisce la misura dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati e di attestazioni, anche relativi a materia di competenza dei Consigli compartimentali;

l) stabilisce i criteri e le modalità da seguire per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettante ai membri del Consiglio nazionale, dei Consigli compartimentali e del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47, per le convocazioni e le riunioni in località diverse dalla loro residenza;

m) stabilisce il compenso da attribuire alle persone estranee dall'albo, che prestano la loro opera per la formazione e la tenuta dell'albo stesso nonchè per il funzionamento del Consiglio nazionale e dei Consigli compartimentali.

n) esamina ed approva, entro il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno, rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo;

o) dà pareri al Consiglio di amministrazione del Fondo previdenziale in materia di concessione di pensioni per invalidità, nonchè in materia di riconoscimento, ai fini della concessione di pensioni privilegiate, della dipendenza della inabilità permanente o del decesso da causa direttamente connessa con l'esercizio della professione.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono atti definitivi.

Art. 19.

La Giunta esecutiva è presieduta dal vice presidente del Consiglio nazionale ed è composta di quattro membri, uno dei quali con funzione di tesoriere. Essa esegue le deliberazioni del Consiglio, provvede alla gestione dei fondi e redige i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio stesso rispettivamente entro il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno.

Art. 20.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono altresì dalla carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 12, comma primo, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), della legge.

Art. 21.

Ai membri del Consiglio nazionale ed a quelli del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47, non residenti in Roma, compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie di detti organi e della Giunta esecutiva, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.

Art. 22.

L'elezione dei membri del Consiglio nazionale è indetta dal Consiglio uscente entro i trenta giorni precedenti la scadenza del triennio. Alle votazioni prendono parte i soli componenti elettivi dei Consigli compartimentali, i quali devono essere convocati in Roma per il giorno precedente a quello stabilito per l'elezione. Ai consiglieri intervenuti, non residenti a Roma, compete il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.

Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale da almeno dieci anni sono eleggibili, eccetto quelli ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall'art. 12, comma prima, lettera *c*) e *d*), della legge.

La Giunta esecutiva del Consiglio nazionale predispone le schede per la votazione e compila l'elenco dei consiglieri compartimentali che devono prender parte alla votazione stessa nonchè la lista, in ordine alfabetico, degli spedizionieri doganali eleggibili, contenente, in corrispondenza di ciascun nominativo, l'indicazione dell'anzianità d'iscrizione all'albo e della data di nascita. Le schede, l'elenco e la lista devono essere approntati entro il giorno precedente a quello stabilito per l'elezione e debbono essere consegnati al presidente dell'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 23.

Art. 23.

Il giorno precedente a quello dell'elezione, nell'ora stabilita per la convocazione, nei locali appositamente approntati, si riunisce in Roma l'assemblea dei consiglieri compartimentali elettori, presieduta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. Qualora il numero dei consiglieri compartimentali presenti non raggiunga la metà più uno di quelli che devono prendere parte alla votazione, l'assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti

L'assemblea elegge, nel suo seno, l'ufficio elettorale centrale, composto di un presidente e di quattro membri e quindi si scioglie. Uno dei consiglieri, con mansioni di segretario, redige il verbale dell'assemblea.

Il presidente dell'ufficio elettorale prende in consegna dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale uscente le schede per la votazione, l'elenco dei consiglieri compartimentali elettori e la lista degli spedizionieri doganali eleggibili.

L'ufficio elettorale autentica le schede con la firma del presidente e di due membri e compila un verbale, in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i componenti dell'ufficio, contenente le seguenti indicazioni:

a) i nominativi dei componenti l'ufficio elettorale;

b) la dichiarazione dell'avvenuta constatazione del numero degli elettori;

c) il numero delle schede ricevute e di quelle autenticate.

Un esemplare del verbale deve essere immediatamente inviato alla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale uscente.

Art. 24.

Il giorno fissato per la votazione, l'ufficio elettorale si costituisce in seggio elettorale, che resta aperto dalle ore 9 alle ore 16 ininterrottamente per consentire ai consiglieri compartimentali elettori di esprimere il voto. I membri dell'ufficio elettorale assumono la funzione di scrutatori. Nel locale deve essere disponibile, per la consultazione, la lista degli spedizionieri doganali eleggibili.

L'elezione si effettua con voto diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

Il presidente del seggio o uno scrutatore da lui all'uopo designato accerta l'identità di ciascun elettore e gli consegna la scheda. L'elettore, ritirata la scheda appone la propria firma in corrispondenza del suo nominativo nell'elenco dei consiglieri compartimentali elettori e, dopo aver espresso il voto in segreto con le modalità indicate al precedente art. 10, comma terzo, riconsegna la scheda chiusa al presidente del seggio o allo scrutatore designato.

Con la stessa procedura esprimono il voto i componenti del seggio elettorale.

Art. 25.

Ultimata la votazione, il seggio elettorale procede immediatamente, in seduta pubblica, all'accertamento della corrispondenza numerica fra le schede e i votanti, all'apertura delle schede e, con le modalità indicate al precedente art. 12, comma primo, allo scrutinio dei voti. Infine, tenuto conto del numero dei voti riportati da ciascun nominativo votato, il presidente proclama gli eletti.

Delle operazioni suddette viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali dev'essere consegnato al direttore generale delle dogane e delle imposte indirette. Nel verbale devono essere indicati:

a) il numero dei consiglieri compartimentali iscritti nell'elenco degli elettori e quello dei votanti;

b) il numero delle schede dichiarate nulle;

c) i nominativi dei candidati votati e il numero dei voti validi da ciascuno riportati;

d) i nominativi dei candidati eletti.

Contro i risultati delle elezioni, gli interessati possono proporre ricorso, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta proclamazione degli eletti, al Ministro per le finanze, che decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione.

Art. 26.

Il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette convoca i consiglieri eletti, per l'insediamento del nuovo Consiglio nazionale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 27.

In caso di elezione al Consiglio nazionale di consiglieri compartimentali, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 14.

Art. 28.

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia, o cessazione dalla carica per altre cause, di consiglieri nazionali eletti, subentrano gli iscritti nell'albo nazionale che nell'ultima elezione per il Consiglio nazionale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite coi precedenti articoli del presente capo, ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all'integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

CAPO IV

Gli albi professionali

Art. 29.

Per la formazione degli albi professionali compartimentali, di cui al precedente art. 2, sono usati registri numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell'uso, ciascun registro è vidimato in ogni foglio dal capo del Compartimento doganale d'ispezione, il quale deve dichiarare, nell'ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro stesso.

I registri compilati per uno stesso albo compartimentale devono essere numerati progressivamente e sono custoditi presso il compartimento doganale d'ispezione.

L'iscrizione dei nominativi nell'albo compartimentale è effettuata in base alla data di accoglimento delle relative domande. In caso di più domande accolte lo stesso giorno, l'iscrizione è disposta in ordine alfabetico.

Il numero d'ordine assegnato a ciascun nominativo costituisce il numero d'iscrizione nell'albo. La data di iscrizione costituisce l'anzianità.

Per ciascun iscritto, oltre al numero d'ordine, al cognome e al nome, devono essere indicati il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la data d'iscrizione, gli estremi della patente di spedizioniere doganale, nonchè la dogana presso la quale lo iscritto è accreditato.

Art. 30.

Per ottenere l'iscrizione negli albi compartimentali, gli interessati devono presentare domanda in carta legale al Consiglio compartimentale istituito nella sede del compartimento doganale d'ispezione nel cui territorio è compresa la dogana presso la quale sono accreditati.

Alla domanda, integrata con i dati anagrafici e il domicilio del richiedente, devono essere allegati:

a) la patente valida di spedizioniere doganale, rilasciata dagli organi dell'Amministrazione finanziaria;

b) il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi di quella della presentazione della domanda stessa;

c) la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 5 della legge;

d) la ricevuta di versamento in conto corrente postale della quota annuale di cui all'art. 6 della legge.

Nella domanda l'interessato deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, se presti opera subordinata e se esercita una attività incompatibile, ai sensi dell'art. 7 della legge, con la professione di spedizioniere doganale.

Art. 31.

Il Consiglio compartimentale deve provvedere, con deliberazione motivata, nel termine di sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda di iscrizione.

La deliberazione deve essere comunicata, entro quindici giorni, all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione, in caso di accoglimento della domanda, devono essere indicati il numero di iscrizione assegnato e l'anzianità attribuita, e, in caso di rigetto, dev'essere riportata la motivazione.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio compartimentale sulla domanda di iscrizione, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se il Consiglio compartimentale non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo comma, l'interessato può, nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, presa visione degli atti in possesso del Consiglio compartimentale, decide nel merito dell'iscrizione. In tal caso, se la domanda è accolta, l'anzianità di iscrizione del ricorrente prende data dal giorno in cui è scaduto il termine indicato al primo comma.

Qualora il Consiglio nazionale non abbia deciso in merito ai ricorsi di cui ai precedenti commi terzo e quarto nel termine di centoventi giorni dalla loro presentazione, l'omessa decisione può essere fatta constare al Consiglio stesso dall'interessato mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notificazione della diffida senza che il Consiglio si sia pronunciato, il ricorso s'intende respinto.

Art. 32.

Lo spedizioniere doganale non può essere iscritto contemporaneamente in più albi compartimentali.

Art. 33.

Lo spedizioniere doganale che ottiene il trasferimento della patente presso una dogana compresa nel territorio di altro compartimento doganale di ispezione viene iscritto, ferma restando l'anzianità d'iscrizione posseduta, nell'albo compartimentale della nuova sede, previa cancellazione da quello di provenienza e trasmissione dei relativi atti, integrati dall'attestazione circa l'avvenuto pagamento della quota annuale di cui all'art. 6 della legge.

Art. 34.

Oltre che nei casi di trasferimento e in quelli previsti dall'art. 12, comma secondo, della legge, lo spedizioniere doganale è cancellato dall'albo per sua richiesta espressa, per morte, per mancato rinnovo della patente nonchè per morosità nel pagamento della quota annuale protratta per oltre due anni.

Salvo il caso previsto al precedente art. 33, lo spedizioniere cancellato dall'albo può esservi riammesso con deliberazione del Consiglio nazionale, semprechè siano venute a cessare le cause che determinarono la cancellazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma. La riammissione comporta il recupero a favore del Fondo previdenziale delle somme eventualmente rimborsate a norma del successivo art. 73, comma primo.

Art. 35.

La sospensione temporanea dall'albo comporta la detrazione dall'anzianità di iscrizione del periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa. Tuttavia, qualora la sospensione sia stata disposta per il mancato versamento della quota annuale di cui all'art. 6 della legge, si prescinde dalla detrazione, semprechè l'interessato abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione ai fini del pagamento predetto.

Lo spedizioniere doganale il quale, dopo la cancellazione o la radiazione dall'albo, ottenga di esservi riammesso, consegue l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Le detrazioni di cui ai precedenti commi non vengono operate quando sia riconosciuta la insussistenza dei fatti che motivarono la sospensione, la cancellazione o la radiazione.

Art. 36.

Le variazioni apportate negli albi compartimentali a seguito della registrazione di iscrizioni, riammissioni, cancellazioni o radiazioni entro dieci giorni devono essere comunicate, a cura dei rispettivi Consigli compartimentali, al Consiglio nazionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 comma secondo, della legge. Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascun nominativo, i dati di cui al precedente art. 29 comma quinto. Devono essere altresì comunicati al Consiglio nazionale i provvedimenti di sospensione dagli Albi che comportino detrazioni di anzianità.

Art. 37.

Per la formazione dell'albo professionale nazionale, di cui al precedente art. 2, sono usati registri numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell'uso ciascun registro è vidimato in ogni foglio dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, il quale deve dichiarare, nell'ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro stesso. I registri devono essere numerati progressivamente.

L'albo nazionale è formato dal Consiglio nazionale ed è da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

L'albo nazionale è diviso in sezioni, ciascuna costituita da un albo compartimentale. I nominativi sono inseriti nelle singole sezioni in base alle indicazioni dei Consigli compartimentali, nello stesso ordine in cui sono iscritti nei rispettivi albi compartimentali. Relativamente a ciascun nominativo, devono essere indicati tutti i dati di cui al precedente art. 29, comma quinto.

CAPO V

Provvedimenti disciplinari

Art. 38.

Lo spedizioniere che, a norma delle vigenti disposizioni, incorra nella sospensione dalle operazioni doganali o che comunque leda gli interessi e il prestigio dell'Amministrazione o che si renda colpevole di indisciplina verso l'ordinamento professionale o di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti non conformi al decoro e al prestigio della categoria professionale ovvero di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 6, comma primo, 11, comma secondo, e 15 della legge è sottoposto dal Consiglio compartimentale a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, oltre che d'iniziativa del Consiglio medesimo, può essere promosso a richiesta degli organi dell'amministrazione delle dogane.

Art. 39.

L'istruttoria del procedimento disciplinare viene eseguita da un membro del Consiglio compartimentale incaricato dal Consiglio stesso.

Il consigliere istruttore, sulla base degli elementi raccolti, compila una relazione per il Consiglio, il quale, esaminati gli atti, delibera in merito, con provvedimento motivato.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che allo spedizioniere interessato siano stati contestati per iscritto gli addebiti e sia stato rivolto invito a comparire dinanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito.

Art. 40.

Il Consiglio compartimentale può adottare i seguenti provvedimenti a carico dello spedizioniere doganale sottoposto a procedimento disciplinare:

a) il richiamo, per lieve trasgressione nell'esercizio della attività professionale;

b) l'ammonizione, per reiterate lievi trasgressioni nell'esercizio dell'attività professionale;

c) la censura, per gravi trasgressioni nell'esercizio della attività professionale non rientranti nei casi di cui alle successive lettere *d*) ed *e*), nonchè per violazione degli obblighi previsti dall'art. 3, dall'art. 11, comma secondo, e dall'art. 15 della legge. Lo spedizioniere doganale che sia incorso per due volte nella censura è passibile della sanzione di cui alla successiva lettera *d*), qualora nel triennio si renda ancora colpevole di una delle infrazioni predette;

d) la sospensione temporanea dall'albo, nei casi di sospensione dalle operazioni doganali previsti dalle vigenti disposizioni e nei casi di mancato versamento della quota annuale di cui all'art. 6 della legge, nonchè nell'ipotesi contemplata all'ultima parte della precedente lettera *c*). La sospen-

sione temporanea dall'albo è inflitta per un periodo da un mese ad un anno; tuttavia non può essere revocata fino a quando non venga a cessare la causa che la aveva determinata, salvo, per i casi di morosità, gli effetti di cui al precedente art. 34. Lo spedizioniere doganale che, dopo essere incorso per due volte nella sospensione temporanea, si renda ancora responsabile, nel quinquennio, di una delle infrazioni predette, è considerato colpevole di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale, ed è quindi passibile della sanzione di cui alla successiva lettera *e*);

e) la radiazione dall'albo, nei casi previsti dall'art. 12, comma terzo, della legge, compresa l'ipotesi contemplata all'ultima parte della precedente lettera *d*). Lo spedizioniere radiato può essere riammesso nell'albo, con deliberazione del Consiglio nazionale, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma.

Il richiamo consiste in un avvertimento accompagnato dalla esortazione a non ricadere nella trasgressione rilevata; l'ammonizione in un rimprovero accompagnato da una diffida; la censura in una dichiarazione di biasimo.

Art. 41.

I provvedimenti adottati dai Consigli compartimentali in materia disciplinare devono essere comunicati all'interessato e alla dogana presso la quale egli è accreditato entro trenta giorni dalla relativa deliberazione. In caso di irreperibilità, la comunicazione all'interessato è effettuata mediante affissione di copia del provvedimento nella sede del Consiglio compartimentale e della dogana presso la quale è accreditato.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di cancellazione dall'albo pronunciata ai sensi dell'art. 12, comma secondo, della legge.

Capo VI
Gestione amministrativa

Art. 42.

I fondi per le spese di formazione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali e per le altre spese di amministrazione sono costituiti con le quote annuali che tutti gli iscritti sono tenuti a versare ai sensi dell'art. 6 della legge, nonchè con gli introiti dei diritti di segreteria di cui al precedente art. 18, comma primo, lettera *i*).

La quota annuale dovuta dagli iscritti è fissata in lire diecimila. Per la prima iscrizione all'Albo, la quota predetta è maggiorata del cinquanta per cento.

La quota è dovuta nella misura intera anche nei casi in cui l'iscrizione o la cancellazione dall'albo avvenga nel corso dell'anno.

La sospensione dall'albo non esonera dal pagamento della quota annuale.

Art. 43.

La quota annuale dovuta dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere del Consiglio compartimentale.

Il versamento delle quote deve essere effettuato in unica soluzione, entro il mese di gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, salvo i casi di prima iscrizione e di riammissione.

Art. 44.

Le quote annuali sono ripartite tra il Consiglio compartimentale che le ha riscosse e il Consiglio nazionale.

In sede di approvazione del proprio bilancio preventivo, il Consiglio nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai singoli Consigli compartimentali, determina le aliquote spettanti a ciascun Consiglio sulle somme riscosse. In nessun caso l'aliquota spettante ad un Consiglio compartimentale può essere inferiore ad un terzo della somma dal medesimo riscossa.

Entro il quindicesimo giorno dalla riscossione, i Consigli compartimentali devono versare al Consiglio nazionale, nell'apposito conto corrente postale intestato al tesoriere della Giunta esecutiva, le somme ad esso destinate.

La gestione dei diritti di segreteria spetta ai Consigli che li riscuotono.

Art. 45.

Le somme che, in applicazione del precedente articolo 44, spettano ai singoli Consigli sono impiegate come segue:

a) per le spese relative alla formazione e alla tenuta degli Albi;

b) per le spese generali di amministrazione, comprese quelle relative ai locali in cui hanno sede i Consigli;

c) per la corresponsione dei compensi alle persone estranee agli albi, che prestano la loro opera per la formazione e la tenuta degli albi stessi nonchè per il funzionamento dei Consigli;

d) per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ai consiglieri nazionali e compartimentali.

Gli oneri di cui alla lettera *d*) del precedente comma sono a carico dei Consigli che hanno provveduto alla convocazione.

Art. 46.

Il bilancio consuntivo di ciascun Consiglio compartimentale e i bilanci preventivo e consuntivo del Consiglio nazionale devono riferirsi all'anno solare.

I progetti di bilancio, predisposti rispettivamente dal vice presidente del Consiglio compartimentale e dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale, devono essere trasmessi al competente organo di controllo di cui al successivo art. 47, che li integra con la propria relazione; successivamente vengono presentati ai rispettivi Consigli per l'approvazione.

Dopo l'approvazione, i bilanci devono essere resi noti agli iscritti mediante affissione negli uffici delle direzioni delle circoscrizioni doganali.

Art. 47.

Il controllo della gestione del Consiglio compartimentale è demandato ad un revisore e quello del Consiglio nazionale ad un Collegio di revisori.

Il revisore compartimentale è nominato dal capo del Compartimento doganale di ispezione ed è scelto fra funzionari della carriera direttiva in servizio presso il compartimento.

Il Collegio dei revisori è formato da un presidente e due membri, nominati dal Ministro per le finanze. Il presidente ed uno dei membri sono scelti fra funzionari in servizio presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione e direttore di sezione od equiparata; l'altro membro è scelto fra spedizionieri doganali iscritti negli Albi, designati dalle associazioni nazionali della categoria professionale.

I revisori ed i componenti il Collegio dei revisori durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi Consigli e possono essere confermati. Qualora perdano i requisiti richiesti per la nomina ovvero siano impediti per un periodo superiore a due mesi, devono essere sostituiti.

I revisori compartimentali ed il Collegio dei revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

PARTE II

IL FONDO PREVIDENZIALE

Capo VII

Disposizioni generali

Art. 48.

Il Fondo previdenziale istituito dall'art. 15 della legge ha sede in Roma.

Art. 49.

Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale sono iscritti d'ufficio al Fondo previdenziale. L'iscrizione è effettuata in apposito elenco, formato e tenuto aggiornato dalla Giunta esecutiva di cui al successivo art. 54, ed ha la stessa decorrenza dell'iscrizione nell'albo nazionale predetto.

Art. 50.

La cancellazione e la radiazione dall'albo nazionale comportano la cancellazione, con la stessa decorrenza, dall'elenco di cui al precedente art. 49.

E' altresì cancellato dall'elenco lo spedizioniere doganale che per due anni consecutivi non eserciti la professione. In tal caso la cancellazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 51 su proposta del competente Consiglio compartimentale.

Le detrazioni di anzianità di iscrizione all'albo, a qualsiasi causa dovute, comportano uguali detrazioni di anzianità di iscrizione al Fondo.

Capo VIII

Organizzazione

Art. 51.

All'Amministrazione del Fondo previdenziale provvede un Consiglio di amministrazione, composto di sette membri, nominati a scrutinio segreto dai componenti elettivi dei Consigli compartimentali.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio elegge, nel suo seno, il presidente, il vice presidente e la Giunta esecutiva. Nomina altresì, il segretario, anche fra persone estranee al Consiglio e non iscritte al Fondo.

Il Consiglio è convocato almeno ogni tre mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da tre o più componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno cinque membri, ivi compreso il presidente dell'adunanza, e la presenza di almeno due componenti del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 65.

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell'adunanza. Il segretario che sia estraneo al Consiglio ed i componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto al voto.

Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente.

Art. 52.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Egli convoca il Consiglio e ne presiede le adunanze; presiede altresì la Giunta esecutiva di cui al successivo art. 54 e ne dirige l'attività.

In caso di assenza o impedimento del presidente, i compiti ad esso assegnati vengono assolti dal vice presidente.

Art. 53.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;

b) proporre agli Organi ministeriali competenti i valori unitari delle marche previdenziali e la misura delle contribuzioni integrative, di cui al successivo art. 66;

c) approvare, prima dell'esecuzione, i provvedimenti predisposti dalla Giunta esecutiva di cui al successivo art. 54, in materia di prestazioni previdenziali a favore degli iscritti al Fondo;

d) decidere sulle cancellazioni dall'elenco degli iscritti al Fondo, nel caso previsto al precedente art. 50, comma secondo;

e) disporre i controlli in materia di uso delle marche previdenziali;

f) provvedere all'assunzione ed al licenziamento del direttore amministrativo di cui al successivo art. 55, nonchè dell'altro personale eventualmente occorrente, e stabilire le norme regolatrici del relativo rapporto di impiego;

g) stabilire il compenso da attribuire alle altre persone che prestano la loro opera per il funzionamento degli organi del Fondo previdenziale;

h) stabilire i criteri e le modalità da seguire per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettanti ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 65, per le convocazioni e riunioni in località diverse dalla loro residenza.

Avverso le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Fondo gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il presidente del Consiglio nazionale può, con proprio provvedimento, disporre la sospensione provvisoria della esecuzione della deliberazione impugnata.

Art. 54.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è affidata ad una Giunta esecutiva, composta dal presidente e dal vice presidente del Consiglio stesso nonchè da due membri, di cui uno assume le funzioni del tesoriere del Fondo.

La Giunta esecutiva è coadiuvata dal direttore amministrativo di cui al successivo art. 55. Essa cura la gestione delle entrate del Fondo e provvede alle spese, in base alle deliberazioni del Consiglio. Forma altresì i bilanci preventivo e consuntivo e predispone i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali a favore degli iscritti, da sottoporre alla approvazione del Consiglio. Adotta infine gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 55.

Il direttore amministrativo provvede ai servizi amministrativi del Fondo previdenziale e sovraintende al personale addettovi. Egli coadiuva, altresì, la Giunta esecutiva nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e propone i provvedimenti da adottare per i servizi ai quali è preposto. Predispone infine gli elementi necessari per la redazione dei bilanci.

Art. 56.

I componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono altresì dalla carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 12, comma primo, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) della legge.

Art. 57.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed a quelli del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 65, non residenti in Roma, compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie di detti Organi e della Giunta esecutiva, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno, determinato con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 58.

L'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione del Fondo è indetta dal Consiglio nazionale entro i trenta giorni precedenti la scadenza del triennio; l'organizzazione delle operazioni elettorali è affidata alla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale medesimo.

Sono eleggibili tutti gli spedizionieri doganali iscritti al Fondo.

Per lo svolgimento delle elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25.

Contro i risultati delle elezioni gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca i consiglieri eletti, per l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 59.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione del Fondo e del Consiglio nazionale o di un Consiglio compartimentale. In mancanza di espressa opzione entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, si presume la rinuncia alla carica di consigliere di amministrazione del Fondo.

Art. 60.

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o cessazione dalla carica per altra causa di consiglieri di amministrazione del Fondo, subentrano gli iscritti che nell'ultima elezione per il Consiglio di amministrazione abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità, ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all'integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Capo IX

Gestione finanziaria, finanziamento ed oneri

Art. 61.

Il Fondo è costituito:

a) dai contributi degli iscritti, di cui al successivo art. 66;

b) dai redditi derivanti dagli investimenti di cui al successivo art. 63;

c) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali.

Art. 62.

Dalle entrate ordinarie annuali del Fondo è dedotta una somma pari al 5% di esse per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto una consistenza pari alla media di tali entrate nel triennio precedente.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire che il Fondo di riserva sia portato ad una consistenza maggiore, purchè non superi il triplo del minimo anzidetto.

Il fondo di riserva è impiegato per integrare la erogazione delle prestazioni previdenziali, quando le entrate ordinarie sono inferiori alle previsioni, e per il pagamento di spese impreviste e straordinarie.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del primo comma.

Art. 63.

Per le esigenze contabili amministrative il Fondo si avvale del servizio dei conti correnti postali o del servizio di un istituto di credito di interesse nazionale.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite per almeno un terzo in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; il Consiglio di amministrazione può deliberare che la rimanente parte sia utilizzata nell'acquisto di beni immobili.

Art. 64.

L'esercizio finanziario del Fondo coincide con l'anno solare. Per ciascun esercizio, la Giunta esecutiva predispone, entro il 31 ottobre ed il 31 marzo, rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo, e li trasmette, per l'esame, al Collegio dei revisori di cui al successivo art. 65. Successivamente i progetti di ciascun bilancio, integrati con la relazione del Collegio predetto, vengono presentati al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Dopo l'approvazione i bilanci devono essere resi noti agli iscritti mediante affissione negli uffici delle direzioni delle circoscrizioni doganali.

Art. 65.

Il controllo della gestione del Fondo è esercitato da un Collegio di revisori, nominato dal Ministro per le finanze.

Il Collegio è costituito come segue:

Presidente: un funzionario in servizio presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette, con qualifica non inferiore a ispettore generale;

Membro: un funzionario in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministero stesso, con qualifica non inferiore a direttore di Divisione od equiparata;

Membro: uno spedizioniere doganale iscritto al Fondo, scelto fra nominativi designati dalle associazioni nazionali della categoria professionale.

I componenti del Collegio dei revisori durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e possono essere confermati. Qualora perdano i requisiti richiesti per la nomina ovvero siano impediti per un periodo superiore a due mesi devono essere sostituiti.

I componenti del Collegio dei revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 66.

I contributi di cui al precedente art. 61 sono costituiti dagli introiti derivanti dalla vendita di apposite marche recanti la dicitura « Fondo previdenziale spedizionieri doganali », nonchè da contribuzioni annuali integrative.

Ciascun iscritto al Fondo è tenuto ad applicare le marche predette sui sottoindicati atti:

a) sulla « matrice » delle « dichiarazioni doganali » e sui « manifesti delle merci arrivate » concernenti le operazioni ad esso affidate, presentati agli uffici doganali;

b) sull'esemplare dei « manifesti di partenza » da esso redatti, destinato ad essere trattenuto dalla dogana;

c) sulle istanze e sui ricorsi da esso inoltrati ad organi della pubblica amministrazione nell'interesse delle ditte assistite o rappresentate.

Il valore delle marche varia a seconda della natura e della importanza degli atti predetti.

Le marche sono stampate a cura e spesa del Fondo previdenziale e sono affidate, per la vendita agli spedizionieri doganali interessati, ad un istituto bancario d'interesse nazionale. Il Consiglio di amministrazione del Fondo, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse. Il ricavato della vendita delle marche deve essere versato in apposito conto corrente, intestato al tesoriere del Fondo previdenziale.

Le marche applicate sulle « dichiarazioni doganali » e sui « manifesti » devono essere annullate, all'atto dell'accettazione, a cura degli uffici doganali, mediante apposizione del timbro a calendario.

Lo spedizioniere ha l'obbligo di adempiere le prescrizioni che il Consiglio di amministrazione stabilisce ai fini dei controlli riguardanti l'uso delle marche.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono segnalare ai competenti Consigli compartimentali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 40, lettera *c*), i nominativi degli spedizionieri che risultino inadempienti all'obbligo dell'applicazione delle marche previdenziali sugli atti menzionati al precedente primo comma.

Le contribuzioni annuali integrative di cui al primo comma sono dovute da tutti gli iscritti al Fondo. La misura della contribuzione è unica per tutti gli iscritti.

L'onere delle marche e delle contribuzioni integrative resta a carico dello spedizioniere, senza diritto a rivalsa.

Art. 67.

I diversi valori delle marche previdenziali, nonchè la misura delle contribuzioni annuali integrative, sono fissati, entro il 30 settembre di ogni anno, per il successivo anno solare, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il provvedimento tiene conto delle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione del Fondo, che deve a tal fine predisporre un apposito piano finanziario, dal quale possa rilevarsi il prevedibile fabbisogno del Fondo per l'anno successivo.

Qualora, entro il termine di cui al primo comma, i valori delle marche e la misura delle contribuzioni integrative non vengano determinati, si intendono confermati per l'anno successivo quelli in vigore.

Art. 68.

Le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo consistono nella concessione dei seguenti trattamenti di pensione a vita:

a) pensione ordinaria;

b) pensione per invalidità;

c) pensione ai superstiti.

La concessione dei trattamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale.

Le pensioni corrisposte dal Fondo sono cumulabili con le altre pensioni di cui gli spedizionieri doganali ed i loro superstiti beneficiano o beneficieranno.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità sono reversibili, nella misura del 50 %, a favore dei superstiti indicati al successivo art. 71 e con le modalità stabilite in detto articolo.

Sono esclusi dal trattamento di pensione gli spedizionieri radiati dall'albo professionale, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge, salvo il caso di riammissione previsto al precedente art. 40, lettera *e*).

Le pensioni sono concesse o rifiutate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, contro la quale gli interessati possono ricorrere a norma del precedente art. 53, penultimo comma.

Art. 69.

La pensione ordinaria è concessa agli iscritti che abbiano compiuto almeno 60 anni di età ed abbiano altresì maturato una anzianità di iscrizione al Fondo non inferiore a 20 anni.

La pensione corrispondente alla anzianità di iscrizione minima di cui al precedente comma è stabilita nella misura di L. 480.000 annue. Per ogni anno di iscrizione al Fondo in più dei 20, l'importo predetto è maggiorato di un ventesimo, fino a raggiungere il limite massimo di L. 960.000 corrispondente alla anzianità complessiva di 40 anni.

Ai fini del computo della anzianità di iscrizione le frazioni di un anno, se superiori a sei mesi, sono considerate come anno compiuto.

A favore degli iscritti cui sia stato riconosciuto dalla competente autorità il diritto alle campagne di guerra, si applicano, semprechè gli stessi abbiano già maturata la anzianità di iscrizione minima di cui al primo comma, le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato dall'art. 64 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dall'elenco degli iscritti al Fondo, se la domanda è presentata entro i due anni dalla cancellazione; trascorso tale termine, la pensione decorre dalla data della domanda.

Art. 70.

La pensione per invalidità spetta agli iscritti che, prima di avere acquisito il diritto alla pensione ordinaria, divengono inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale in dipendenza di infortunio o malattia.

La pensione per invalidità è di importo pari a quello della pensione ordinaria minima, salvo la maggiorazione spettante ai sensi del precedente art. 69, per l'eventuale periodo di iscrizione al Fondo eccedente i 20 anni, ivi compresa la valutazione delle campagne di guerra.

Tuttavia, se l'infortunio o la malattia sono dovuti a cause direttamente connesse con l'esercizio della professione, l'importo è stabilito, sentito il parere del Consiglio nazionale, in misura pari alla pensione ordinaria massima. Tale disposizione si applica anche a favore dell'iscritto che abbia già acquisito il diritto alla pensione ordinaria.

La pensione per invalidità è concessa previo accertamento sanitario disposto dalla Giunta esecutiva e sentito il parere del Consiglio nazionale.

La pensione per invalidità decorre dalla data della domanda.

La Giunta esecutiva dispone periodicamente opportuni controlli per accertare che perduri l'inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale. Qualora tale inabilità risulti cessata, la pensione è revocata, salvo l'eventuale diritto alla pensione ordinaria.

I controlli di cui al precedente comma sono disposti fino al compimento da parte del pensionato del sessantacinquesimo anno di età, dopodichè la pensione per invalidità si intende confermata definitivamente.

Art. 71.

In caso di morte dell'iscritto che abbia acquisito il diritto alla pensione ordinaria, è concesso ai superstiti un trattamento di pensione complessivo pari al 50 % della pensione ordinaria spettante al momento del decesso. Se l'iscritto muore prima di aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, il trattamento complessivo a favore dei superstiti è pari al 50 % della pensione ordinaria minima, salvo la maggiorazione spettante ai sensi del precedente art. 69, per l'eventuale periodo di iscrizione al Fondo eccedente i 20 anni, ivi compresa la valutazione delle campagne di guerra.

Qualora il decesso dell'iscritto sia dovuto a cause direttamente connesse con l'esercizio della professione, ai superstiti spetta in ogni caso un trattamento di pensione complessivo pari al 50% della pensione ordinaria massima in tale caso la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione è adottata sentito il parere del Consiglio nazionale.

Sono considerati superstiti dell'iscritto:

a) la moglie non legalmente separata per sua colpa;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti e giudizialmente dichiarati, che siano minorenni e, se figlie, anche nubili;

c) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti e giudizialmente dichiarati, che siano maggiorenni, ed il marito, qualora da epoca anteriore al decesso dell'iscritto siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dello stesso e, se figlie, purchè nubili.

Perdono il diritto al trattamento di pensione già in godimento:

il coniuge, allorchè contragga nuovo matrimonio;

i figli minorenni di ambo i sessi, al compimento del ventunesimo anno di età, ovvero, se figlie, dalla data del matrimonio che sia contratto prima del raggiungimento di detta età;

i congiunti inabili di cui al precedente comma, lettera *c*), allorchè venga riconosciuta la cessazione della inabilità, ovvero, se figlie, allorchè contraggano matrimonio.

In caso di concorso di più superstiti, la pensione complessiva è ripartita in quote uguali fra gli aventi diritto; allorchè ciascuno di essi viene meno per morte o per perdita del diritto ai sensi del precedente comma, la quota ad esso spettante è devoluta ai rimanenti beneficiari.

Nei casi previsti al comma terzo, lettera *c*), la pensione è concessa previo accertamento sanitario e sentito il parere del Consiglio nazionale; si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente art. 70.

La pensione ai superstiti decorre dalla data della morte dell'iscritto, semprechè la relativa domanda sia stata presentata entro due anni dal decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dalla data della domanda.

Art. 72.

Per ottenere la concessione della pensione gli aventi diritto devono far pervenire al Fondo, tramite il Consiglio compartimentale, la domanda corredata dei documenti necessari.

Le pensioni sono corrisposte direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti. Il pagamento è effettuato a rate mensili posticipate.

Art. 73.

Allo spedizioniere cancellato dall'elenco degli iscritti al Fondo prima che abbia acquisito il diritto alla pensione ordinaria o di invalidità, spetta il rimborso delle contribuzioni annuali integrative versate ed i relativi interessi legali maturati.

La relativa domanda deve essere presentata, tramite il competente Consiglio compartimentale, entro 90 giorni dalla cancellazione dall'elenco predetto.

Nessun rimborso spetta agli spedizionieri radiati dall'albo professionale ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo X

L'ordinamento della professione

Art. 74

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, il direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette indice le prime elezioni dei Consigli compartimentali. Alle elezioni per ciascun Consiglio prendono parte gli spedizionieri doganali in possesso di patente valida, accreditati presso le Dogane comprese nel territorio del compartimento, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici doganali.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12. La lista degli eleggibili è compilata a cura di ciascun Compartimento doganale di ispezione, con la collaborazione delle dipendenti direzioni circoscrizionali. L'elenco degli elettori è compilato da ciascuna direzione di circoscrizione doganale e deve comprendere i nominativi di tutti gli spedizionieri doganali accreditati presso le Dogane della circoscrizione e in possesso di patente valida. Un esemplare del verbale di cui al precedente art. 12 deve essere inviato al Direttore generale delle dogane e delle Imposte Indirette, al quale possono essere proposti, entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti, gli eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni.

Art. 75.

Entro sessanta giorni dalla costituzione dei Consigli compartimentali, il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette indice la prima elezione del Consiglio nazionale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25.

Le funzioni attribuite dai predetti articoli alla Giunta esecutiva uscente, sono esercitate da apposita commissione no-

minata dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette.

La lista degli eleggibili è compilata, con la collaborazione dei Compartimenti doganali di ispezione, dalla commissione predetta e deve comprendere i nominativi degli spedizionieri doganali in possesso di patente valida da almeno dieci anni, senza alcuna interruzione.

Art. 76.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio nazionale, dopo aver provveduto all'assegnazione delle cariche, stabilisce il termine entro il quale gli spedizionieri doganali, che già esercitino la professione e intendano ancora esercitarla, devono risultare iscritti negli albi. Detto termine, che in ogni caso deve essere posteriore di almeno sei mesi al giorno della seduta di insediamento, costituisce, a tutti gli effetti la data di inizio del funzionamento degli albi professionali.

Nella stessa seduta, il Consiglio nazionale, fissa altresì, coi criteri indicati nel precedente articolo 44, comma secondo, le aliquote spettanti ai singoli Consigli compartimentali sulle quote annuali dovute dagli iscritti all'albo per l'anno in corso.

Art. 77.

Per la prima costituzione dei «Comitati di spedizionieri doganali», alle assemblee di cui al precedente art. 16, comma terzo, sono ammessi gli spedizionieri doganali titolari di patente valida.

Art. 78.

Dopo la prima elezione del Consiglio nazionale e fino a quando non siano trascorsi dieci anni dall'inizio del funzionamento degli albi professionali degli spedizionieri doganali, sono eleggibili alla carica di Consigliere nazionale gli spedizionieri iscritti all'albo nazionale che risultino in possesso di patente valida da almeno dieci anni ininterrottamente, ferma restando l'eccezione prevista al precedente art. 22, comma secondo.

Capo XI

Il fondo previdenziale

Art. 79.

Per la stessa data stabilita per la prima elezione del Consiglio nazionale, il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette indice la prima elezione del Consiglio di amministrazione del Fondo previdenziale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 58. Le funzioni attribuite dal predetto articolo alla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale, sono esercitate dalla Commissione di cui al precedente art. 75. La lista degli eleggibili è compilata, con la collaborazione dei compartimenti doganali di ispezione, dalla Commissione predetta e deve comprendere i nominativi degli spedizionieri doganali in possesso di patente valida. Se il primo Consiglio nazionale non è ancora insediato, il termine di dieci giorni per ricorrere contro i risultati delle elezioni decorre dal giorno dell'insediamento del Consiglio nazionale medesimo.

Il presidente del Consiglio nazionale provvede, entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio stesso, alla convocazione del primo Consiglio di amministrazione del Fondo.

Art. 80.

A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'insediamento del Consiglio di amministrazione del Fondo, tutti gli spedizionieri doganali patentati sono tenuti ad applicare le marche previdenziali sugli atti indicati al precedente art. 66, secondo comma.

Fino a quando non sarà entrata in attuazione la normale procedura prevista al precedente art. 67, il valore delle marche stesse è fissato nella seguente misura:

dichiarazione per importazione definitiva, per esportazione con restituzione diritti o abbuono imposte di fabbricazione, per temporanea importazione, per temporanea esportazione, per cauzione merci estere, per introduzione in deposito:

se il valore dichiarato della merce supera lire 1.000.000 . . . . L. 200

se il valore dichiarato della merce supera lire 500.000, fino a L. 1.000.000 . . . . » 150

se il valore dichiarato della merce non supera L. 500.000 . . . . » 100

dichiarazioni per esportazione semplice e lasciapassare merci estere . . . . » 100

manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate . . . . » 200

ogni altra dichiarazione, nonchè ogni istanza o ricorso . . . . » 50

Art. 81.

Ai fini della concessione delle pensioni, sono computati nella anzianità di iscrizione al Fondo i periodi antecedenti alla entrata in funzione degli albi professionali, durante i quali gli spedizionieri doganali risultino essere stati in possesso di patente valida. Nel computo sono compresi anche i periodi di interruzione della validità della patente dovuti a cause dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 82.

Agli spedizionieri doganali che, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, abbiano superato i 65 anni di età e risultino essere stati ininterrottamente in possesso di patente valida nei dieci anni antecedenti alla data stessa è concessa, a titolo di benemerenza, la pensione ordinaria minima, ancorchè non abbiano maturata l'anzianità di iscrizione stabilita al precedente art. 69, comma primo.

Art. 83.

La concessione della pensione agli spedizionieri doganali o loro superstiti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 81 e 82 è subordinata alla condizione che gli spedizionieri stessi abbiano ottenuto l'effettiva iscrizione al Fondo.

L'erogazione delle prestazioni previdenziali ha inizio trascorso un anno dalla data di entrata in funzione degli albi professionali, indicata al precedente articolo 76, con esclusione di competenze arretrate.

Visto: *Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(5712)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151852) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.